

Publicato il 04/12/2017

N. 05665/2017REG.PROV.COLL.

N. 08554/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8554 del 2011, proposto da:

Bruno Falzea, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino, Lorenzo Coraggio, Carlo Celani e Maurizio Cerchiara, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Unione Sovietica, n. 8;

contro

Comune di Grosseto, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Gulina e Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;

Curatela Fallimento Biemme Costruzioni Snc di Bardi & Milani, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 03094/2010, resa tra le parti, concernente errata valutazione del prezzo di acquisto di alloggio di edilizia residenziale pubblica convenzionata

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota del 24 marzo 2017, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2017 il Cons. Giovanni Sabato e uditi per le parti gli avvocati Coraggio e Costa anche su delega di Gulina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La controversia riguarda l'impugnazione, da parte del Sig. Bruno Falzea, del provvedimento del Comune di Grosseto – Ufficio Casa ed Edilizia Pubblica, datato 21/02/02, archiviato in data 22/02/02 con n. di archivio generale 19424, con

oggetto “*Contenzioso Biemme/Falzea Precisazioni. Causa n. 1448/1994*”, nonché di tutti gli atti precedenti, concomitanti e susseguenti, ancorché non conosciuti. Il ricorrente – dopo aver sinteticamente ripercorso la complessa vicenda di causa, principiante dall’anno 1998 – esponeva che aveva incardinato un giudizio civile, presso il Tribunale di Grosseto, per l’accertamento del suo diritto alla restituzione della somma di lire 50.000.000, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, versata a seguito della stipula di contratto preliminare di vendita di alloggio di edilizia residenziale pubblica agevolata, alloggio realizzato Biemme Costruzioni S.n.c., del quale pretendeva essere dichiarato proprietario a norma dell’art. 2932 c.c. Nel corso del diuturno giudizio, il Comune di Grosseto rilasciava plurime dichiarazioni con le quali, preso atto della superficie dell’alloggio promesso in vendita, dichiarava la congruità del prezzo di cessione convenuto nel preliminare e del prezzo medio base.

2. Il ricorrente di primo grado – dopo aver argomentato nel senso della riconducibilità della controversia alla sfera della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo *ex art. 33 del D.Lgs. n. 80/98* – lamentava che l’indicazione relativa al prezzo medio di prima cessione sarebbe stata contrastante con analoga valutazione operata dallo stesso Comune nell’anno 1995 e che detta amministrazione sarebbe incorsa in errore nel

computare il prezzo convenzionale degli alloggi. Il Comune avrebbe, inoltre, violato il principio di trasparenza per non aver posto il ricorrente nelle condizioni di interloquire nel procedimento conclusosi con la nota impugnata, tanto da incorrere in pretesi travisamenti che il ricorrente mancava di denunciare agli organi inquirenti.

3. Il Tar per la Toscana, Sezione II, con la sentenza n. 3094 del 26 luglio 2010 ha:

- a) dichiarato il ricorso inammissibile;
- b) condannato il ricorrente Falzea alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A., come per legge.

4. Il sig. Falzea ha interposto gravame riproponendo i motivi di impugnazione già dedotti nel primo grado e censurando l'epigrafata sentenza per le seguenti motivazioni:

4.1. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

A dire dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere la controversia esorbitante dalla sfera giurisdizionale del Giudice Amministrativo nonché l'atto impugnato privo di efficacia lesiva per avere mero carattere ricognitivo. In realtà l'atto, avente il valore giuridico di attestazione producente certezza legale privilegiata, sarebbe

espressivo di una pubblica funzione e la controversia, siccome attinente all'edilizia agevolata sarebbe attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

4.2. VIOLAZIONE DELLA L.N. 241/90.

L'appellante assume che l'Amministrazione, nel modificare continuamente il prezzo di vendita, non avrebbe consentito al ricorrente di interloquire, per tal via vulnerando il fondamentale principio partecipativo consacrato dal citato compendio normativo.

4.3 INGIUSTA CONDANNA ALLE SPESE, sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio anche in ipotesi di infondatezza del ricorso,

4.4 VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, perché la reiterazione di atti modificativi del prezzo dell'immobile risulterebbero in violazione dell'art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; sarebbe altresì violato l'art. 6 di tale disciplina convenzionale non essendosi il processo concluso con una pronuncia avente un effettivo valore rimediabile.

5. Si è costituito il comune di Grosseto, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del gravame, vinte le spese di lite.

6. All'udienza pubblica del 12 ottobre 2017 la causa è stata discussa e trattenuta dal Collegio per la decisione.

7. L'appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come da formale dichiarazione in tal senso dell'appellante, il quale segnala che *“in data 27 febbraio 2017, dietro istanza dell'interessato il Comune emanava nota prot. n. 25031 (integrata da successiva nota prot. 25409 del 28.2.2017; v. doc. ti t e 2 allegati all'istanza di declaratoria di cessata materia del contendere), con cui comunicava "che il prezzo di convenzione alloggio del Sig. Bruno Falzea è quello risultante dal Quadro Tecnico Economico (Q.T.E) approvato dal Ministero LL.PP., di Lire 124.693,510, di cui si allega copia alla presente”*. L'appellante argomenta l'istanza di pronuncia in rito, evidenziando che tale sopravvenuto provvedimento è in grado di superare ed annullare le precedenti certificazioni emanate dal comune di Grosseto ed in particolare quella del 22.02.2002 prot. n. 19424, attestante il prezzo dell'alloggio di € 147.835.952.

Per costante giurisprudenza (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, sez. IV, 21/07/2017, n. 3596) *"ai fini della dichiarazione d'improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse la sopravvenienza deve essere tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, della pronuncia del giudice; con l'ulteriore precisazione che la relativa indagine deve essere condotta dal giudicante con il massimo rigore, per evitare che la declaratoria d'improcedibilità si risolva in una sostanziale elusione dell'obbligo di*

pronunciare sulla domanda".

Nel caso di specie la stessa parte appellante, senza contestazioni di controparte, ha manifestato di non avere più interesse alla coltivazione dell'impugnazione, evidenziando la sostanziale rimozione degli atti oggetto dell'esperita azione impugnatoria, di guisa che deve ritenersi che l'appello sia divenuto improcedibile.

8. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione totale delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Oberdan Forlenza, Presidente FF

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Sabato

IL PRESIDENTE
Oberdan Forlenza

IL SEGRETARIO

•